SENTENZA DELLA CORTE
DEL 10 GENNAIO 1973 [1]

Getreide-Import-Gesellschaft mbH contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht)

«Criteri per il calcolo dei prezzi franco frontiera»

Causa 41-72

Nel procedimento 41-72

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht dell'Assia (VII Sezione) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

GETREIDE-IMPORT-GESELLSCHAFT MBH, con sede in Duisburg, Mercatorstraße 16-20,

e

EINFUHR- UND VORRATSSTELLE FÜR GETREIDE UND FUTTERMITTEL, Francoforte sul Meno, Adickesallee 40,

domanda vertente sulla validità della decisione della Commissione CEE 3 dicembre 1965 (GU, supplemento agricolo n. 7/65, pag. 1612 e pag. 1625, tabella B),

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner (relatore), J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher, giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

1 — Lingua processuale: il tedesco.

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

Alla fine del 1965, l'attrice nella causa principale importava del granoturco dall'Italia in Germania. Il relativo prelievo era stato fissato in due licenze d'importazione rilasciate il 9 dicembre e, rispettivamente, il 10 dicembre 1965.

Sostenendo che la Commissione aveva stabilito erroneamente il prezzo franco frontiera sul quale è basato il calcolo del prelievo, la ditta adiva il Finanzgericht dell'Assia, chiedendo che il prelievo stesso venisse ridotto di 14 DM la tonnellata di granoturco.

Essa assumeva che il prezzo franco frontiera fissato dalla Commissione per il granoturco importato dall'Italia a partire dal 6 dicembre era errato, in quanto fondato non già sulle quotazioni del granoturco italiano, bensì su quelle del granoturco americano correnti sulla piazza di Padova. Questo modo di procedere era irregolare; per l'Italia non si potevano infatti applicare i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza 1° dicembre 1965 (causa 16-65, ditta C. Schwarze contro EVSt., Racc. 1965, pag. 909).

Ritenuto che la fissazione del prezzo franco frontiera è un atto di un organo delle Comunità europee, il Finanzgericht dell'Assia ha deciso, con ordinanza 12 giugno 1972, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 1972, di sottoporre a questa Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia valida la decisione 3 dicembre 1965 (GU, supplemento agricolo n. 7/65 dell'8 dicembre 1965, pag. 1612 e pag. 1625, tabella B) con cui la Commissione CEE ha stabilito in Lit. 51 571 la tonnellata, a partire dal 6 dicembre, il prezzo franco frontiera per l'importazione di granoturco dall'Italia nella Repubblica federale di Germania.»

Con ordinanza 18 ottobre 1972, la Corte ha deciso la riunione delle cause 41-72 e 55-72, ai fini della trattazione orale.

La Commissione ha presentato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato CEE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

La Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Kalbe, ha svolto osservazioni orali nell'udienza del 16 novembre 1972.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 6 dicembre 1972.

II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato CEE

Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia allegato al trattato CEE si possono riassumere come segue:

1. Secondo la *Commissione,* il prelievo di cui trattasi, percepito sulle importazioni di granoturco dall'Italia in Germania, aveva lo scopo di compensare la differenza fra i prezzi praticati per questo cereale nei due Stati membri. L'importo del prelievo era pari alla differenza fra il prezzo del granoturco italiano franco frontiera tedesca e il prezzo d'entrata vigente in Germania, diminuita di un importo forfettario. Il prezzo franco frontiera doveva essere fissato dalla Commissione, secondo le modalità enunciate

dall'art. 3 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (GU n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933).
Ai sensi del regolamento della Commissione n. 89, che stabilisce i criteri per la determinazione dei prezzi franco frontiera per i cereali, le farine, le semole ed i semolini (GU n. 66, del 28 luglio 1962, pag. 1899 e segg.), il prezzo franco frontiera si doveva determinare in base al prezzo più favorevole fra quelli praticati, per l'esportazione in Germania, sui mercati italiani più rappresentativi al riguardo, e tenuto conto delle spese di trasporto (art. 2). Come mercati più rappresentativi si dovevano considerare quei mercati italiani dai quali il granoturco poteva essere esportato in Germania al prezzo più favorevole (art. 3). Il prezzo più favorevole era quello che, tenuto conto dei prezzi praticati sui mercati più rappresentativi, e avuto riguardo alle eventuali spese di trasporto e di immissione sul mercato, risultava essere il più basso per la qualità standard (art. 4, n. 1). Le spese di trasporto venivano definite all'art. 5 del regolamento n. 89. Questi elementi di calcolo venivano rilevati periodicamente dalle autorità italiane, che in base ad essi calcolavano i prezzi franco frontiera, e comunicavano gli uni e gli altri alla Commissione (art. 7). Servendosi di questi dati, la Commissione determinava ogni venerdì i prezzi franco frontiera (artt. 8 e 9), dopodiché gli uffici tedeschi competenti calcolavano, secondo le modalità di cui all'art. 15 del regolamento n. 19, l'importo dei vari prelievi intracomunitari.
La Commissione sottolinea che detto regime si applicava in modo uniforme in tutti gli Stati membri; non erano previste deroghe per le importazioni di granoturco dall'Italia in Germania.

2. La Commissione sostiene che il prezzo franco frontiera di cui è causa è stato calcolato e fissato regolarmente, in conformità a tutte le norme vigenti.
Essa ha preso in considerazione i prezzi di mercato praticati a Padova, che nella fattispecie è il mercato più rappresentativo.

Per fissare il prezzo franco frontiera nella decisione impugnata, la Commissione si è basata sul prezzo di Lit. 45 500 la tonnellata, comunicato dal ministero dell'agricoltura italiano, nonché sui prezzi di Lit. 44 500 e 44 000 la tonnellata, comunicatile dall'ONIC (ufficio francese competente per l'organizzazione del mercato). A norma dell'art. 4 del regolamento n. 89, la Commissione ha scelto come base di calcolo il più basso di detti prezzi, e cioè quello di Lit. 44 000.
La determinazione delle spese di trasporto è avvenuta in base alle tariffe ufficiali e ai dati comunicati dagli ambienti professionali (trasporti e commercio), secondo il conteggio che segue:

Trasporto ferroviario Padova-Venezia	750 Lit./t
Trasbordo a Venezia	1 051 Lit./t
Nolo marittimo Venezia-Rotterdam	3 806 Lit./t
Assicurazione	64 Lit./t
Trasbordo a Rotterdam	547 Lit./t
Nolo fluviale Rotterdam-Duisburg	647 Lit./t
Totale	6 865 Lit./t

Da questa somma è stato detratto, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 89, l'importo delle spese di trasporto Duisburg-Emmerich, nella misura di Lit. 129 la tonnellata.
Tenuto conto di un adeguato margine di spese commerciali, pari a Lit. 1 015 la tonnellata, il prezzo franco frontiera si determinava come segue:

Prezzo di mercato a Padova	44 000 Lit./t
Spese di trasporto Padova-Duisburg, meno spese di trasporto Duisburg-Emmerich	6 736 Lit./t
Spese commerciali	1 015 Lit./t
	51 751 Lit./t

3. Da quanto precede risulta che la Commissione non si è basata sulle quotazioni più basse allora correnti sulla piazza di Padova per il granoturco importato

dal Nord-America (quotazioni che si aggiravano sulle Lit. 41 500 la tonnellata), ma aveva invece fondato i suoi calcoli sui prezzi più bassi del granoturco di produzione italiana, come andava fatto secondo l'attrice nella causa principale.

Detta prassi corrisponde a quella generalmente seguita dalla Commissione anche per gli altri Stati membri.

In mancanza di quotazioni per i cereali di produzione interna nello Stato membro esportatore, o nel caso in cui dette quotazioni siano più elevate di quelle dei cereali importati, i prezzi franco frontiera vengono calcolati in base ai prezzi fissati per questi ultimi, il che è legittimo, secondo la sentenza 16-65 di questa Corte.

Poiché nel 1965 il prezzo d'entrata italiano era relativamente basso (ad esempio Lit. 40 500 la tonnellata), talune varietà di granoturco importato da paesi terzi erano regolarmente vendute in Italia a prezzi inferiori a quelli praticati per il granoturco indigeno (ad esempio Lit. 41 250 — 42 500/t per il «US — Yellow Corn 3», e Lit. 44 000 — 45 500/t per il granoturco ibrido indigeno).

La Commissione si è basata dapprima sui prezzi più bassi del granoturco di produzione interna, perché i prelievi intracomunitari erano validi solo per cereali di cui fosse provato ch'essi erano stati raccolti nello Stato membro esportatore. Negli scambi intracomunitari di altri cereali si applica il prelievo «paesi terzi», al fine di evitare deviazioni di traffico.

In seguito all'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, le esportazioni in Germania di granoturco assertivamente raccolto in Italia avevano raggiunto un volume assolutamente sproporzionato rispetto a quantitativi normalmente provenienti dal raccolto indigeno e messi in commercio come granoturco da foraggio (le esportazioni erano aumentate da 211 tonnellate nel 1962 a 503 738 tonnellate nel 1965). Esisteva quindi una forte presunzione nel senso che granoturco prodotto nei paesi terzi venisse esportato dall'Italia in Germania, e dichiarato come granoturco raccolto in Italia, perché potesse fruire del meno elevato prelievo intracomunitario.

Stando così le cose, la Commissione ha ritenuto necessario colmare la lacuna esistente nella pratica applicazione del sistema dei prelievi in Germania, calcolando (a partire dal 10 dicembre 1965) i prezzi franco frontiera per le esportazioni di granoturco di provenienza italiana in base ai prezzi praticati a Padova per il «US — Yellow Corn 3» (cfr. art. 1 del regolamento della Commissione n. 86, «che prevede disposizioni destinate ad evitare le deviazioni di traffico negli scambi di cereali», GU n. 66, del 28. 7. 1962, pag. 1894).

Nella fattispecie, tuttavia, è superfluo procedere all'esame della questione, dato che il prezzo franco frontiera fissato con l'impugnata decisione del 3 dicembre 1965 è stato calcolato in base ai prezzi dei cereali indigeni.

La Commissione conclude che è indiscutibile la validità della suddetta decisione.

In diritto

1 Con ordinanza 12 giugno 1972, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 1972, il Finanzgericht dell'Assia ha chiesto a questa Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità della decisione 3 dicembre 1965 (GU, supplemento agricolo n. 7/65 dell'8 dicembre 1965, pag. 1612 e pag. 1625, tabella B) con

cui la Commissione CEE ha stabilito in Lit. 51 751 la tonnellata, a partire dal 6 dicembre 1965, il prezzo franco frontiera per l'importazione di granoturco dall'Italia nella Repubblica federale di Germania.

2 Dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio risulta che l'attrice nella causa principale denuncia l'illegittimità della decisione di cui è causa, in quanto, per stabilire il prezzo franco frontiera del granoturco importato dall'Italia, la Commissione si sarebbe basata non già sul prezzo più favorevole del granoturco prodotto in Italia — come disposto dall'art. 1 del regolamento n. 86 della Commissione — bensì sul prezzo più favorevole del granoturco importato dagli Stati Uniti.

3/4 Nel corso del presente procedimento è stato tuttavia accertato che, fino al 10 dicembre 1965, la fissazione dei prezzi franco frontiera è stata effettuata dalla Commissione esclusivamente in base ai prezzi più favorevoli del granoturco raccolto in Italia. La censura sollevata dall'attrice nella causa principale avverso la decisione in questione è quindi infondata.

5 L'esame del procedimento seguito dalla Commissione nell'elaborare la decisione litigiosa non rivela altri elementi atti ad inficiare la validità di tale decisione.

6 La questione deferita va risolta nel senso suddetto.

Sulle spese

7 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,
visto il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, relativo alla graduale attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali,
visto il regolamento della Commissione 27 luglio 1962, n. 86, che prevede disposizioni destinate ad evitare le deviazioni di traffico negli scambi di cereali, in ispecie l'art. 1,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione deferitale dal Finanzgericht dell'Assia con ordinanza 12 giugno 1972, afferma per diritto:

Dall'esame della decisione 3 dicembre 1965, con la quale la Commissione CEE ha stabilito il prezzo franco frontiera per l'importazione di grano-turco dall'Italia nella Repubblica federale di Germania, non risulta alcunché atto ad inficiare la validità della decisione stessa.

Monaco Pescatore Donner

Mertens de Wilmars Kutscher

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 gennaio 1973.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt